SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2136

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal Ministro della pubblica istruzione
(D'ONOFRIO)

di concerto col Ministro degli affari esteri
(MARTINO)

col Ministro dell'interno
(MARONI)

col Ministro per i beni culturali e ambientali
(FISICHELLA)

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(PODESTÀ)

col Ministro del tesoro
(DINI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(PAGLIARINI)

(V. *Stampato Camera n.* **1788**)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 settembre 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 settembre 1995

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica)

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1995. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

2. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1995, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è differito al 31 dicembre 1995.

Art. 2.

(Interventi nel campo della ricerca)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, purché a favore di strutture operanti nel Mezzogiorno.

3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (ICTP), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e al medesimo capitolo 7706 per l'anno 1995.

Art. 3.

(Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione)

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-1995. Il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori dovrà essere completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1996-1997. Al comma 8 dell'articolo 272 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte,

in fine, le parole: «, fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria».

2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 24, si applica anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 56-*bis* del 17 luglio 1990. Restano in ogni caso valide le nomine e le assegnazioni già disposte; le nomine dei candidati indicati al primo periodo del presente comma hanno decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e decorrenza economica dalla data di assunzione in servizio, nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti effettuati per il predetto anno scolastico.

3. Ai docenti che hanno partecipato con esito positivo agli esami di abilitazione indetti con ordinanza ministeriale n. 395 del 1989, ai quali non è stata riconosciuta la validità del concorso a causa della mancata valutazione del congedo ordinario estivo, ai fini della maturazione del servizio richiesto, viene riconosciuto, qualora conseguito con riserva, il titolo dell'esame di abilitazione sostenuto.

4. La proroga stabilita dal comma 8 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988 e n. 2 del 10 gennaio 1989, comprese quelle approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel predetto articolo 22, comma 8. L'amministrazione scolastica provvederà alla copertura di tutti i posti di ispettore tecnico vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i limiti delle singole dotazioni organiche fissate per gradi di scuola e per settori disci-

plinari dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 agosto 1992, n. 257, utilizzando le graduatorie concorsuali di cui al presente comma e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (ATA) della scuola il predetto termine rimane immutato; per il personale delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e per quello dei conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre; per il personale dell'Accademia nazionale di danza il termine è fissato al 1° ottobre».

6. All'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis*) per il personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 1994».

7. Per il personale del comparto scuola le domande di pensionamento anticipato per i fini di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intendono accettate se presentate entro il 28 settembre 1994 all'amministrazione scolastica, sempre che ricorrano i prescritti requisiti oggettivi e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 510, comma 5, e 580, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. La durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi è prorogata nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

9. All'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994». All'articolo 492, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppresse le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994».

Art. 4.

(Ulteriori disposizioni in materia di pubblica istruzione)

1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati»;

b) all'articolo 5, comma 4, al primo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici e»; al medesimo articolo 5, comma 4, al secondo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici o»;

c) all'articolo 213, comma 1, le parole: «e dai docenti dell'accademia» sono sostituite dalle seguenti: «dai docenti e dagli assistenti dell'accademia»;

d) all'articolo 214, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame»;

e) all'articolo 239, il comma 4 è abrogato;

f) all'articolo 251, comma 1, le parole: «Gli orari ed i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento ed i programmi»;

g) all'articolo 252, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri estranei. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore, o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo»;

h) all'articolo 261, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «ad istituire» sono inserite le seguenti: «scuole o».

2. Sono validi, ai soli fini della durata del servizio all'estero, i provvedimenti di mantenimento all'estero, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1992 e il 31 agosto 1997, disposti a favore del personale della scuola ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Gli interessati hanno facoltà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di revocare la domanda di collocamento a riposo già presentata, ovvero di integrare la domanda stessa, in conformità alla normativa vigente, con il riscatto di ulteriore periodo di servizio preruolo, al fine del conseguimento del trattamento minimo di pensione ad essi applicabile, ferme restando la cessazione del servizio all'estero e la restituzione ai ruoli metropolitani alla data indicata nei predetti provvedimenti di mantenimento all'estero.

3. Il personale della scuola che avrebbe avuto titolo, in base alla posizione occupata nelle graduatorie di cui all'articolo 640 del testo unico approvato con decreto legisla-

tivo 16 aprile 1994, n. 297, compilate per il triennio 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997, alla destinazione all'estero, e che non potrà ottenere tale destinazione per effetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, mantiene tale diritto anche per l'anno scolastico 1997-1998, con priorità rispetto a coloro che saranno inseriti nelle successive graduatorie.

4. Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario di ruolo, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti.

5. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

6. Il trasferimento di personale di cui ai commi 4 e 5, da completare comunque entro il termine del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica e della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

7. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti lo-

cali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

8. I docenti nominati in ruolo per effetto di partecipazione al concorso per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale della provincia di Brindisi, classe LVII - italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, ed al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, indetto con ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982, bandito dal sovrintendente interregionale per la Puglia e la Basilicata con decreti del 30 ottobre 1982 e del 15 dicembre 1982, annullato con decisione n. 118/88 del 20 novembre 1987 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, mantengono l'immissione in ruolo conseguita o l'abilitazione conseguente all'avvenuto superamento degli esami, facendo salvi tutti i provvedimenti consolidati e conseguenti al superamento del concorso.

9. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di univer-

sità o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel territorio di Stati esteri e ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte dei programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.

2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Art. 6.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato)

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1994:

a) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129, in conto competenza e in conto residui;

b) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza;

c) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza e capitolo 8301 in conto residui.

Art. 7.

(Sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55, 29 aprile 1995, nn. 140, 141, 143 e 144, 28 giugno 1995, nn. 256, 257, 259 e 260, e 28 agosto 1995, nn. 358, 359, 360 e 361, nonché quelli posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e dagli articoli 5 e 6 della legge stessa.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.